

# Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto

(tel. 041/5381829 - fax 041/920362 - e-mail: cedve@caf-cia.it)



Agosto 2019



50 anni dallo sbarco sulla luna...

## NOTIZIE FLASH



### STOP A NUOVI IMPIANTI

Dal **1 agosto 2019 al 31 luglio 2022** è sospesa la possibilità di iscrivere allo Schedario Viticolo **nuove superfici a Pinot grigio piantate o innestate** ai fini della rivendicazione con la **Doc delle Venezie**.

La richiesta di sospensione temporanea è stata avanzata dal **Consorzio Vini Doc delle Venezie** in accordo con le organizzazioni di categoria, a cui aderiscono anche gli operatori della filiera vitivinicola della Doc.

La richiesta nasce dall'**esigenza di governare una crescita della denominazione**, che ha registrato tra i più alti tassi di sviluppo viticolo del nostro paese (negli ultimi 5 anni le **superfici del vitigno sono aumentate del 60%**). Vicina alla sua terza vendemmia con un **potenziale produttivo di circa 1,6 milioni di ettolitri**, l'area della Doc delle Venezie oggi conta una **superficie vitata di 26 mila ettari**, destinata ad arrivare a 30 mila con i vigneti già impiantati e prossimi a entrare in produzione.

Al 31 luglio 2018 nell'intero areale della (segue a pag.2)

### Sommario:

<b>-Agenzia delle entrate Caf n.1 pag.3</b>
<b>-Proroghe di Ferragosto</b>
<b>-Rateazione dei versamenti pag.4</b>
<b>-Sospensione termini processuali pag.6</b>
<b>-Monitoraggio fiscale su attività estere 2016 pag.7</b>
<b>-Corrispettivi di luglio pag.8</b>
<b>-F.E.: Consultazione e acquisizione</b>
<b>-F.E.: codice fiscale o partita Iva pag.9</b>
<b>-Demolizione e ricostruzione con volumetria inferiore</b>
<b>-Redditi di locazione non percepiti pag.10</b>
<b>-Certificato unico debiti tributari pag.11</b>
<b>-ISEE corrente 2019 pag.12</b>
<b>-Gestione separata comunicazioni di debito pag.13</b>
<b>Scadenze di agosto pag.14</b>

(segue da pag.1) Doc delle Venezie, risultano 2.800 ettari in Trentino, 7.816 in Friuli Venezia Giulia e 15.194 in Veneto, per un totale di 25.810 ettari.

Il blocco del riconoscimento di nuove superfici a vigneto, per l'iscrizione allo schedario viticolo del Pinot grigio, ha l'obiettivo di mantenere in equilibrio il rapporto fra domanda e offerta di vino e di preservare così il valore della produzione.

**Rientrano nel potenziale** idoneo a essere rivendicato con la DOC delle Venezie:

- tutte le superfici atte a produrre Pinot grigio delle Venezie DOC piantate o reinnestate entro il 31 luglio 2019;
- le superfici di Pinot grigio realizzate a partire dal 1 agosto 2019 fino al 31 luglio 2022 con specifiche autorizzazioni al reimpianto rilasciate prima della predetta data o comunque durante il predetto periodo, a seguito di una precedente estirpazione di Pinot grigio atto a DOC delle Venezie.

Rientrano altresì nel potenziale atto a produrre la DOC delle Venezie:

- l'impianto di vigneti con varietà Pinot grigio realizzate anche dopo il 31 luglio 2019– finanziati dai programmi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, approvati dalle tre amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda le superfici piantate o reinnestate entro il 31 luglio 2019 invece:

- i conduttori devono fare massima attenzione **di aggiornare lo schedario viticolo entro il 30 settembre 2019** pena la perdita del diritto di rivendicare la DOC delle Venezie per le predette superfici di Pinot grigio.

**Non rientrano** invece nel potenziale atto a delle Venezie Pinot grigio DOC:

- l'eventuale esubero di produzione ottenuto da superfici impiantate e/o innestate successivamente al 31 luglio 2019, anche se idonee alla produzione di altre denominazioni di origine, fatte salve le deroghe riportate nei provvedimenti delle succitate Amministrazioni Pubbliche;
- l'eventuale riclassificazione di vini Pinot grigio provenienti da superfici vitate impiantate e/o innestate successivamente al 31 luglio 2019, anche se idonee alla produzione di altre denominazioni di origine, fatte salve le deroghe riportate nei provvedimenti delle succitate Amministrazioni Pubbliche.

In precedenza, la medesima richiesta (blocco totale degli impianti per i vigneti della denominazione per i prossimi 3 anni) e con il medesimo obiettivo (di riequilibrare il mercato attraverso una gestione controllata della superficie vitata e della relativa capacità produttiva), **era stata avanzata dal** Consorzio di tutela vini Valpolicella.

**Anche in questo caso, negli ultimi 10 anni il territorio della Doc Valpolicella** ha visto crescere la propria superficie vitata di circa il 30%, con un incremento produttivo che sfiora il 40%, **con un +50% di uve messe a riposo per Amarone e Recioto.**

La misura, prevista in vigore **dal 1° agosto**, contempla un **periodo transitorio di 6/12 mesi** per la messa a punto dei sistemi di controllo da parte delle strutture preposte.

Il **blocco** riguarderà **tutto il potenziale viticolo della denominazione di origine (DO)** Valpolicella.

Accanto alle **varietà principali** (Corvina, Corvinone, Rondinella) saranno infatti comprese anche tutte le **varietà complementari** ammesse nei disciplinari di produzione.

Sono quasi **8.200 gli ettari di vigneto** e una **produzione complessiva** della denominazione di origine di oltre **60 milioni di bottiglie**. La produzione di Amarone è di circa 17 milioni di bottiglie per un giro d'affari di 334 milioni di euro, che sale a 600 milioni di euro se si considera l'intera denominazione.

Questa **politica contenitiva**, verrà probabilmente adottata anche da parte di altre grandi Doc italiane, a seguito del complesso quadro che il vino sta vivendo, e che si ricava dall'incrocio dei dati dei registri telematici dell'Icqr (Ispettorato centrale Repressione Frodi) – oltre ai numeri di Istat e Ismea (Istituto mercati agricoli): (segue a pag.3)

(segue da pag.2) **più vino in giacenza** nelle cantine italiane (con qualche eccezione per alcuni vini veronesi), **prezzi in discesa del vino, ma cresce l'esportazione di vino** Made in Italy.

Le **giacenze a fine maggio** di quest'anno di prodotti a denominazione erano a **quasi 38 milioni di ettolitri**. L'equivalente di 5 miliardi di bottiglie Dop e Igp tra vini rossi, rosè e bianchi (complice di questo risultato una vendemmia 2018 ricca e lunga da smaltire).


Anche le **denominazioni dei vini bianchi** più importanti conservano in pancia alle botti ancora tanto vino: quasi il 20% in più rispetto allo scorso anno.

Il vino **Prosecco**, per esempio, a fine maggio 2019 scontava uno **stoccaggio del 31,7% superiore all'anno precedente**. E per contro un calo del prezzo medio di oltre il 20%.

Il Delle Venezie (Pinot Grigio) a +45,6%, il Gavi a +29,4%, il Vermentino di Sardegna a +21,6%, il **Lugana a +29,2%**, il Pignoletto a +21,9%.

In **controtendenza** Asti, **vino Soave e il Bianco di Custoza**, che presentano scorte inferiori all'anno precedente.

Le buone notizie, arrivano dall'**export**, che **tiene in termini di valore** e fa segnare per i bianchi Dop del Veneto – ovvero il 41% degli stock della tipologia – il triplo delle vendite dell'imbottigliato nel primo bimestre di quest'anno.



### AGENZIA DELLE ENTRATE IL "CAF N.1"

Il 24 luglio l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il consueto Comunicato stampa sull'andamento della dichiarazione dei redditi 730.

Sono 3,3 milioni le dichiarazioni inviate dai cittadini tramite l'applicazione web dell'Agenzia delle Entrate, il 13,8% in più rispetto ai 2,9 milioni di modelli trasmessi nello stesso periodo 2018 e il 135,7% in più rispetto ai 1,4 milioni inviati nel 2015, primo anno della dichiarazione "fai da te".

In crescita anche i 730 precompilati **accettati senza modifiche**, che passano dai 529.000 del 2018 a 609.000, con un balzo in avanti del 15%. A 5 anni dall'avvio del progetto (2015 su redditi 2014), i contribuenti italiani hanno preso dimestichezza con il nuovo sistema che ha mandato in soffitta il modello cartaceo e con esso la necessità di conservare, in caso di dichiarazione accettata, i documenti relativi alle spese sostenute. Circa 1 miliardo i dati pre-caricati dall'Agenzia quest'anno (tra informazioni a propria disposizione, inviate da enti esterni e dai datori di lavoro tramite le certificazioni uniche), mentre, grazie alla release 2019 del servizio, gli utenti hanno potuto fare eventuali modifiche sui dati contenuti nel quadro E grazie a una procedura guidata intuitiva e trasparente.

**Sempre in crescita la dichiarazione "fai da te"**- Al 23 luglio, data di scadenza del 730 precompilato, sono 3,3 milioni gli italiani che hanno scelto di inviare in autonomia la propria dichiarazione (per il modello Redditi c'è tempo fino al 30 novembre), con un salto in avanti del 13,8% rispetto al 2018. Negli anni, la dichiarazione online ha sempre visto crescere il suo appeal: da 1,4 milioni di modelli inviati in autonomia dai contribuenti nel 2015 si è passati a 2,1 milioni nel 2016, a 2,4 milioni nel 2017 e a 2,9 milioni nel 2018. In ascesa anche il numero di dichiarazioni 730 accettate senza modifiche, che raggiungono quota 609.360, con un aumento del 15% rispetto allo scorso anno (529.023). Circa 1 miliardo in totale i dati raccolti dal Fisco per mettere a punto nel 2019 dichiarazioni sempre più complete e corrette, relativi a spese sanitarie, bonifici per ristrutturazioni, interessi passivi sui mutui, contributi previdenziali, spese universitarie e premi assicurativi e - new entry 2019 - a nuove agevolazioni fiscali come il bonus per le spese su parti comuni condominiali e sui premi per assicurazioni contro le calamità.

(segue a pag.4)

(segue da pag.3) Terminata la “fase 1”, con l’invio del 730 precompilato entro il 23 luglio, occorre ricordare il 25 ottobre: è questo infatti il termine per presentare, al Caf o professionista abilitato, il 730 integrativo: un’opzione possibile solo se l’integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata.

La stagione dichiarativa 2019 si chiuderà il 30 novembre, ultimo giorno utile per presentare il modello Redditi precompilato e per inviare il modello Redditi correttivo del 730.



### PROROGA DI “FERRAGOSTO”

In arrivo la consueta **pausa estiva per i versamenti** con scadenza in agosto prevista dal comma 11 bis dell’art.37 del D.Lgs n. 223/2006 per gli **adempimenti fiscali ed i versamenti** di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, D.Lgs. n. 241/97 che **scadono “naturalmente” nel periodo che va dal 1 agosto al 20 agosto di ogni anno** possono essere **effettuati entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione**.

Si tratta dei versamenti d’imposte sui redditi, ritenute, Iva, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva, addizionali all’Irpef, contributi e premi Inps, Inail, Enpals e gli interessi in caso di pagamento rateale. Rientrano pertanto nella proroga:

- i versamenti relativi ad REDDITI 2019 (nel caso di rateizzazione), per le rate scadenti il 16 agosto;
- il ravvedimento operoso “breve” (entro 30 giorni) relativo ai versamenti scaduti il 31 luglio 2019 (per contribuenti non soggetti alla proroga ISA);
- i pagamenti del ravvedimento "lungo" di REDDITI 2018;
- i versamenti Iva di luglio per i contribuenti “mensili” e quelli del secondo trimestre per i “trimestrali”;
- le ritenute di luglio 2019 che i sostituti d’imposta devono versare entro il 16 agosto.

Il rinvio dei termini trascina tutti i pagamenti con i modelli F24, **compresi quelli previdenziali: i contributi INPS, i premi INAIL e i contributi ENPALS** (lavoratori dello spettacolo) e IPSEMA.

**Sono escluse dalla proroga, i pagamenti da effettuarsi tramite il modello F23.**

Inoltre, i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono **sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, ad esclusione di:**

- quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica,
- nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’Iva.



### RATEAZIONE DEI VERSAMENTI

Quest’anno a seguito della conversione del Decreto Crescita (DL 34/2019), per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto (pari a 5.164.569,00 euro) i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che **scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019** sono **prorogati al 30 settembre 2019**. (segue a pag.5)

(segue da pag.4) I soggetti che invece **non rientrano nella proroga dei versamenti**, sono tenuti a versare le imposte derivanti dal modello Redditi / Iva / Irap 2019 entro i **termini ordinari**:

- **01/07/2019**, in quanto il 30 giugno cade di domenica;
- **31/07/2019** con la maggiorazione dello 0,4% (30 giorni successivi al 1 luglio)

**I contribuenti possono decidere di rateizzare i versamenti** dovuti a titolo di saldo e di acconto ad eccezione dell'acconto di novembre, che deve essere versato in un'unica soluzione. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo e devono essere esposti nel mod. F24 separatamente all'imposta dovuta. Si ricorda che i versamenti rateali:

- **per i privati** scadono **entro la fine di ciascun mese**;
- **per i titolari di partita Iva** scadono **entro il giorno 16** di ciascun mese.

La scadenza del 16 agosto si intende rispettata se l'adempimento è effettuato entro il 20 agosto.

**Per i soggetti interessati dalla proroga del termine di versamento al 30/09/2019, soggetti ISA**, la scelta di rateizzare il pagamento delle imposte porta a **ridurre il numero delle rate a tre**, in quanto i versamenti delle rate devono avvenire **in ogni caso entro novembre**, quindi si avranno:

- per i **contribuenti titolari di P.IVA**, le scadenze delle rate saranno:
  - **30/09/2019**
  - **16/10/2019**
  - **e 18/11/2019** (il 16/11 è un sabato)
- per i **contribuenti Non titolari di P.IVA**, le scadenze delle rate saranno:
  - **30/09/2019**
  - **31/10/2019**
  - **e 02/12/2019** (il 30/11 è un sabato)

Per i soggetti **Non interessati dalla proroga, estranei agli ISA**, i termini di scadenza delle rate rimangono quelli ordinari, come di seguito riepilogati:

<b>NON TITOLARI DI PARTITA IVA estranei agli ISA</b>				
<b>Rata</b>	<b>Versamento 1 rata entro l'1/7/2019</b>		<b>Versamento 1 rata entro il 31/7/2019 (con maggiorazione dello 0,40%)</b>	
	<b>Scadenza</b>	<b>% Interessi</b>	<b>Scadenza</b>	<b>% Interessi</b>
1	01/07/2019	0	31.07.2019	
2	31/07/2019	0,32	31/07/2019	0
3	02/09/2019	0,65	02/09/2019	0,33
4	30/09/2019	0,98	30/09/2019	0,66
5	31/10/2019	1,31	31/10/2019	0,99
6	02/12/2019	1,64	02/12/2019	1,32
<b>TITOLARI DI PARTITA IVA estranei agli ISA</b>				
<b>Rata</b>	<b>Versamento 1 rata entro l'1/7/2019</b>		<b>Versamento 1 rata entro il 31/7/2019 (con maggiorazione dello 0,40%)</b>	
	<b>Scadenza</b>	<b>% Interessi</b>	<b>Scadenza</b>	<b>% Interessi</b>
1	01/07/2019	0	01/07/2019	
2	16/07/2019	0,17	16/07/2019	
3	20/08/2019	0,50	20/08/2019	0,18
4	16/09/2019	0,83	16/09/2019	0,51
5	16/10/2019	1,16	16/10/2019	0,84
6	18/11/2019	1,49	18/11/2019	1,17



## SOSPENSIONE TERMINI PROCESSUALI

L'art. 1 della Legge n.742/1969 dispone la consueta sospensione feriale, **dal 1 al 31 agosto di ciascuna anno, del decorso dei termini processuali** relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative. La pausa estiva riguarda:

- il processo civile,
- il processo amministrativo,
- il processo tributario,

dal **1° al 31 agosto 2019**. Quest'anno inoltre, il 1° settembre cade di domenica, per cui appare opportuno ricordare che l'art. 155 del codice di procedura civile prevede che se il giorno di scadenza cade di sabato o di giorno festivo, **la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo**, pertanto il conteggio dei giorni **riprende da lunedì 2 settembre**.

I termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione e nel caso in cui il conto dei giorni dovesse iniziare durante la fase di intervallo, l'inizio dello stesso conto è **differito alla fine del periodo di sospensione**.

Ad esempio: se il contribuente riceve la notifica di un avviso di accertamento il 5 agosto: il conteggio dei 60 giorni previsti per l'impugnazione dell'atto parte dal prossimo 1 settembre per finire il 30 ottobre. Se, invece, la notifica dell'avviso è arrivata il 19 luglio scorso, i prescritti 60 giorni andranno così calcolati: 12 giorni sono quelli che intercorrono dal 20 al 31 luglio, segue il fermo dei previsti 31 giorni tra l'1 e il 31 agosto, riprende il conteggio dei restanti 48 giorni a partire dal 1 settembre, per terminare quindi il 18 ottobre.

L'effetto della "pausa estiva" è un ricalcolo nel conteggio dei giorni:

- per la presentazione del ricorso: 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato,
- per la costituzione in giudizio del ricorrente: 30 giorni dalla notifica del ricorso o appello,
- per la costituzione in giudizio della parte resistente: 60 giorni dalla notifica del ricorso,
- per fare appello: 60 giorni dalla notifica della sentenza oppure 6 mesi dal deposito,
- per depositare documenti: 20 giorni liberi prima dell'udienza,
- memorie illustrative: 10 giorni liberi prima dell'udienza,
- brevi repliche: 5 giorni liberi prima della data di trattazione,
- riassumere in giudizio: un anno dal deposito della sentenza di Cassazione con rinvio.

La sospensione feriale interessa anche i termini del procedimento di reclamo/mediazione.

Attenzione al fatto che la norma che ha introdotto la sospensione estiva fa **riferimento solo ai "termini processuali" e non anche ai termini meramente "amministrativi"**. Pertanto, la **sospensione feriale non si applica**, ad esempio,

- alla comunicazione di adesione al processo verbale di constatazione (PVC),
- alle controversie in materia di lavoro,
- ai termini di presentazione all'Ufficio della documentazione richiesta a seguito di controllo formale delle dichiarazioni.

La disposizione, inoltre, stabilisce che oggetto della sospensione feriale sono i "termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative".

Per tali si devono intendere i termini riferibili a:

- le controversie di natura civilistica (ad esempio, controversie in materia di locazione di immobili urbani);
- i procedimenti giudiziari in materia societaria (costituzioni, trasformazioni, fusioni, scissioni); *(segue a pag.6)*

(segue da pag.5)

- le controversie di natura amministrativa e tributaria (tutti gli atti impugnabili dinanzi ai giudici tributari, depositi di atti giudiziari, proposizione ricorsi o appelli alle Commissioni tributarie e ricorsi alla Corte di Cassazione, costituzione in giudizio, presentazione dell'istanza di "reclamo/mediazione");
- l'accertamento con adesione del contribuente;
- la definizione in via breve delle sanzioni amministrative tributarie.



### MONITORAGGIO FISCALE SU ATTIVITA' ESTERE 2016

Al fine di promuovere il corretto assolvimento degli **obblighi di monitoraggio fiscale in relazione alle attività detenute all'estero**, nonché di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere, **l'Agenzia delle entrate individua**, a seguito dell'analisi dei dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell'ambito dello **scambio automatico di informazioni** secondo il Common Reporting Standard (CRS), **i contribuenti con possibili anomalie dichiarative per l'anno d'imposta 2016**.

A seguito di questa attività di analisi, con **Provvedimento del 12 luglio 2019 n. 247672**, l'Agenzia invia una **Comunicazione per la promozione della compliance**:

- ai contribuenti con le anomalie dichiarative più rilevanti,
- ai contribuenti che **non hanno dichiarato**, in tutto o in parte, **le attività finanziarie detenute all'estero nel 2016**, come previsto dalla disciplina sul monitoraggio fiscale,
- **nonché gli eventuali redditi percepiti** in relazione a tali attività estere,

offrendo così al contribuente la possibilità di ravvedersi, pagando sanzioni ridotte.

La comunicazione contiene le seguenti informazioni:

- codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;
- codice atto;
- descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o l'indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera;
- possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione "l'Agenzia scrive" del proprio Cassetto fiscale;
- istruzioni (contenute in un apposito allegato) circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso;
- invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o abbia già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente;
- modalità per richiedere ulteriori informazioni, rivolgendosi agli Uffici della Direzione Provinciale più vicina.

I contribuenti possono **regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa**, secondo le modalità previste dall'articolo 13 del Dlgs n.472/1997, e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta.



## TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI DI LUGLIO

Il Decreto Crescita (art. 12-*quinquies* del Dl n. 34/2019) ha previsto una modifica all'obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri, di cui all'art. 2, comma 1 del Dlgs n. 127/2015, stabilendo che *“nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto”*.

La Circolare n. 15/E/2019 ha precisato che i soggetti obbligati dall'1 luglio 2019, non ancora in possesso di un registratore telematico, **possono:**

- adempiere **temporaneamente** all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante l'emissione dello **scontrino fiscale utilizzando il registratore di cassa già in uso ovvero della ricevuta fiscale;**
- **trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** (per il mese di luglio entro il 31 agosto).

La suddetta facoltà è riconosciuta **fino al momento di attivazione del registratore telematico** e, in ogni caso, **non oltre la scadenza del semestre di moratoria** (31 dicembre 2019 per i soggetti con obbligo dall'1 luglio 2019). **Dopo l'attivazione del registratore la trasmissione dovrà avvenire entro 12 giorni.**

L'Agenzia ha comunicato che **dal 30 luglio** sono disponibili nell'area riservata del portale *Fatture e Corrispettivi* i servizi per l'invio telematico dei corrispettivi da parte degli operatori che, nei primi sei mesi dall'introduzione dell'obbligo, **non hanno ancora la disponibilità di un registratore telematico.**

All'interno dell'area riservata del portale *Fatture e Corrispettivi*, un primo servizio *web* consentirà l'*upload* di un *file* con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota Iva o con indicazione del “regime di ventilazione” (senza distinzione tra imponibile e imposta), oppure di un *file* compresso con i *file* dei dati dei corrispettivi delle singole giornate.

Un secondo servizio, disponibile sempre *online* all'interno del portale *Fatture e corrispettivi*, permetterà in alternativa la compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri, sempre distinti per aliquota Iva o con l'indicazione del “regime di ventilazione”.

Infine una terza soluzione di invio “extraportale” consentirà la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite protocollo *https* o *sftp*, mediante un sistema di cooperazione applicativa.

I dati dei corrispettivi giornalieri possono essere inviati attraverso i diversi servizi disponibili **direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato** e le informazioni saranno raccolte nel rispetto delle norme di *privacy* e riservatezza.

Si rammenta che la prima scadenza per la trasmissione delle informazioni relative ai corrispettivi di luglio **dovrà essere completata entro il 2 settembre** (la scadenza è il 31 agosto **ma cade di sabato e quindi il termine slitta al lunedì successivo**).

Si sottolinea che ciò, **non riguarda i registratori telematici già attivati**, infatti, **quando si effettua la chiusura di cassa giornaliera, il Registratore Telematico elabora i dati memorizzati durante tutta la giornata lavorativa, li sigilla elettronicamente garantendone l'autenticità e procede con l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate.** Quest'ultima rilascerà una ricevuta di ricevimento, che sarà prova dell'avvenuta presentazione.





## FATTURE ELETTRONICHE: CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE

Il 19 luglio, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato più di 80 FAQ sul tema della fatturazione elettronica. Molte tra le risposte fornite riguardano il **servizio di consultazione e acquisizione delle fatture e dei loro duplicati**, messo a disposizione sul sito dell'Agenzia delle entrate, accessibile previa adesione da effettuarsi nell'area riservata del sito web dal 1° luglio 2019.

In generale, nel caso di adesione effettuata da almeno una delle parti – cedente/prestatore o cessionario/committente – l'Agenzia delle entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione **esclusivamente al soggetto che ha effettuato l'adesione**.

In assenza di adesione effettuata da almeno una delle parti – cedente/prestatore o cessionario/committente – l'Agenzia delle entrate, dopo l'avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella i dati dei file delle fatture elettroniche e memorizza esclusivamente i dati fattura. L'adesione può essere effettuata, in prima battuta, dal 1° luglio al 31 ottobre 2019. E' sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.

È possibile aderire anche dopo il 31 ottobre 2019, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l'adesione è stata effettuata. E' sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.

Vediamo di seguito i principali chiarimenti forniti nelle ultime FAQ:

- Le **deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018** non consentono agli intermediari di effettuare - per conto dei propri clienti - l'adesione al servizio e pertanto è necessario che gli intermediari **acquisiscano nuovamente la delega**.
- **Gli Enti non commerciali** (ONLUS, Condomini, Soggetti PNF che non esercitano attività IVA) **non in possesso di Partita IVA possono effettuare l'adesione al servizio di consultazione delle fatture ricevute, direttamente o tramite rappresentanti** incaricati in possesso di credenziali Fisconline/Entratel rilasciate da Agenzia delle Entrate o di identità digitale Spid o CNS, accedendo all'area riservata dei servizi online disponibili sul sito web dell'Agenzia delle Entrate.
- L'adesione richiesta **vale per tutte le Partite IVA collegate al codice fiscale del richiedente**.
- Gli **elementi di riscontro necessari a garantire l'effettivo conferimento della delega all'intermediario**, relativi alla dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell'anno solare antecedente a quello di conferimento della delega sono l'importo corrispondente al volume d'affari e gli importi corrispondenti all'imposta dovuta e all'imposta a credito.



## FATTURA ELETTRONICA: CODICE FISCALE O PARTITA IVA

Continuano i chiarimenti. In particolare, nella FAQ 71 in relazione ai dati obbligatori da indicare in fattura è stata chiesta conferma del fatto che **nella fattura elettronica emessa nei confronti di soggetti titolari di partita IVA non sia obbligatoria l'indicazione anche del codice fiscale.** (segue a pag.10)

(segue da pag.9) Nel rispondere, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che nella fattura **i campi della sezione cessionario/committente vanno compilati inserendo** o la partita IVA oppure il Codice Fiscale che il cliente di volta in volta comunicherà al fornitore. In generale, però non c'è da preoccuparsi, infatti il SdI (Sistema di interscambio) non scarta il file in cui sono presenti entrambi i valori.

La risposta termina chiarendo che, nel caso in cui **il cessionario/committente comunichi il solo codice fiscale alfanumerico**, pur essendo titolare di partita IVA, è evidente **che sta operando l'acquisto del bene/servizio non nell'ambito dell'attività d'impresa, arte o professione.**



## DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON VOLUMETRIA INFERIORE

Continuano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sui vari bonus edilizi. Nell'interpello n.265 del 18/7/2019 il contribuente dichiarava di aver **ristrutturato un edificio ad uso residenziale** mediante un intervento di demolizione e successiva ricostruzione che ha prodotto un edificio con **diminuzione della volumetria preesistente**, all'interno della sagoma e dell'area di sedime esistente. E' stato quindi chiesto dall'istante se tale tipo di intervento possa rientrare o meno tra quelli agevolabili, **data la modifica volumetrica.**

Nella risposta l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, interpellato per fattispecie analoghe nel 2015, aveva espresso l'avviso secondo cui *“le modifiche apportate alla definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1, lett. d), dell'articolo 3 del d.P.R. 380/2001 (...) consentono (...) di ritenere che gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche con volumetria inferiore rispetto a quella preesistente, rientrino in questa fattispecie”*.

Pertanto, seguendo le indicazioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, l'Agenzia delle Entrate nell'interpello 265 in commento, ha chiarito che nel caso in cui il contribuente abbia realizzato un **intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e successiva ricostruzione**, che abbia prodotto un edificio con **volumetria inferiore** rispetto all'immobile preesistente, potrà **beneficiare delle agevolazioni fiscali** in argomento, sempreché siano pienamente rispettati tutti i requisiti imposti dalle relative normative in materia.



## REDDITI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI

In sede di conversione in legge del Decreto Crescita, è stato introdotto l'articolo 3-quinquies in base al quale **non dovranno più essere dichiarati i redditi da locazione non percepiti in caso di morosità dell'inquilino.**

L'articolo in commento, infatti, ha cancellato il comma 1, dell'articolo 26 del TUIR (DPR 917/86) in base al quale quando i redditi non venivano incassati, non concorrevano a formare il reddito complessivo solo a partire dalla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Sulla base delle nuove disposizioni, invece, (segue a pag.11)

(segue da pag.10) **i redditi non vanno considerati se non vengono percepiti fin da subito**, purché la mancata percezione sia comprovata

- dall'intimazione di sfratto per morosità
- dall'ingiunzione di pagamento
- dal provvedimento del giudice.

Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che le **nuove norme si applicheranno ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2020**.

Per i contratti stipulati in precedenza, le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, **resta confermato il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare**.



### CERTIFICATO UNICO DEBITI TRIBUTARI

Con il **Provvedimento n. 224245 del 26 giugno 2019**, l'Agenzia delle Entrate ha approvato, **i modelli e le istruzioni** per la richiesta e il **rilascio del certificato unico dei debiti tributari**.

In base a quanto previsto dall'art. 364 del **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza rilasciano, **su richiesta del debitore o del tribunale**, un **certificato unico sull'esistenza di debiti** risultanti:

- dai rispettivi **atti**,
- **dalle contestazioni in corso**,
- **e da quelle già definite** per le quali **i debiti non sono stati soddisfatti**.

**L'istanza per il rilascio del certificato** deve essere presentata **all'ufficio competente** in base al domicilio fiscale del soggetto di imposta tramite il **modello Richiesta certificato unico debiti tributari**, il debitore può richiedere il certificato personalmente o tramite soggetto delegato, in quest'ultimo caso il soggetto delegato deve essere munito di formale delega da consegnare unitamente alla richiesta del certificato.

Se la richiesta è presentata dal debitore, **i relativi certificati sono soggetti all'imposta di bollo e ai tributi speciali**.

Il modello debitamente compilato e sottoscritto è presentato all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente:

- mediante consegna diretta all'ufficio che rilascia la relativa ricevuta,
- mediante raccomandata con avviso di ricevimento allegando una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello,
- mediante posta elettronica certificata specificando **nell'oggetto "Richiesta Certificato unico debiti tributari (Art. 364 D. lgs. n. 14/2019)"**.

Il modello deve essere sottoscritto con firma digitale, nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello.

Gli indirizzi PEC degli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Nell'istanza è necessario compilare i vari campi, inserendo i dati identificativi del soggetto d'imposta e del richiedente nel caso in cui sia diverso:

-CODICE FISCALE: indicare il codice fiscale del contribuente persona fisica o soggetto diverso da persona fisica cui si riferisce la richiesta di certificato unico debiti tributari.

-NUMERO PARTITA IVA: indicare il numero di partita IVA del contribuente persona fisica o soggetto diverso da persona fisica cui si riferisce la richiesta di certificato unico debiti tributari.

(segue a pag.12)

(segue da pag.11)

-**COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE:** indicare il cognome e nome del contribuente o la denominazione del soggetto diverso da persona fisica (senza abbreviazioni) cui si riferisce la richiesta di certificato unico debiti tributari.

-**DOMICILIO FISCALE:** compilare i campi del domicilio fiscale così come richiesto dal modello e senza abbreviazioni.

Nel caso il richiedente sia diverso dal soggetto di imposta occorre compilare anche i dati identificativi di questi:

-**CODICE FISCALE:** indicare il codice fiscale del soggetto richiedente il certificato.

-**COGNOME E NOME:** indicare il cognome e nome del soggetto richiedente il certificato.

-**RESIDENZA:** indicare la residenza del soggetto richiedente il certificato.

-**IN QUALITA' DI:** indicare la qualifica del soggetto richiedente (ad esempio, specificando se trattasi di rappresentante della società, delegato del soggetto di imposta, cancelliere del Tribunale).

Una volta che l'ufficio delle Entrate riceve il modello da parte del contribuente, **viene verificata innanzitutto la propria competenza all'emissione del certificato** in base al domicilio fiscale del debitore (**in caso negativo, infatti, dovrà trasmettere immediatamente la richiesta all'ufficio competente**, informando contestualmente il richiedente) e viene **emesso il certificato entro 30 giorni** da quando la richiesta è pervenuta.

In caso di sussistenza di debiti tributari, **i dati vengono certificati e forniti mediante uno prospetto di 11 colonne** dalla A alla M, contenente i seguenti dati:

- A - Tipologia atto,
- B - Identificativo atto,
- C - Anno imposta,
- D - Data notifica o consegna,
- E - Importo residuo dovuto (l'importo indicato è al netto degli interessi di mora di cui all'art. 30 del DPR n. 602/1973 previsti per le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento esecutivi),
- F - Importo residuo dovuto non definitivo (l'importo non è definitivo trattasi di:
  - atto per il quale pendono i termini di impugnazione,
  - atto impugnato o collegato ad atto presupposto impugnato,
  - atto per il quale non sono decorsi i termini di pagamento,
- G - Istituti definatori AdE,
- H - Istituti definatori AdER,
- I - Dilazione
- L - Importo sospeso
- M - Importo in contenzioso (l'importo indicato corrisponde all'importo oggetto di contestazione alla data di rilascio del certificato).



**ISEE CORRENTE: NOVITA'**

Una delle modifiche apportate dalla conversione in legge al Decreto crescita riguarda l'ISEE corrente. Sono previste infatti **tre novità piuttosto importanti in tema di ISEE** che riguardano:

1. la durata maggiore dell'ISEE corrente che arriva a 6 mesi,
2. l'ampliamento dei requisiti di variazione del reddito che consentono di richiederlo,
3. un cambiamento anche nel calcolo dell'ISEE ordinario, che si potrà basare sul reddito del secondo anno precedente oppure sul precedente, a seconda di come risulti più conveniente per la famiglia. (segue a pag. 13)

(segue da pag. 12) Le novità **non dovrebbero entrare in vigore prima del 2020**.

Ma vediamo più in dettaglio:

L' **ISEE corrente è la certificazione provvisoria** che si può richiedere durante l'anno (durante il corso di validità del proprio ISEE Ordinario) per improvvisi cambiamenti nella situazione economica della famiglia e per una esigenza immediata (ad es. per ottenere il Bonus bebé in una famiglia in cui un genitore è stato licenziato in quello stesso anno e l'ISEE ordinario, calcolato sul reddito di due anni prima, non darebbe diritto all' agevolazione). Ad oggi può essere richiesto se si verificano due eventi concomitanti:

- una oscillazione superiore al 25% della situazione reddituale e
- la variazione della situazione lavorativa di uno dei componenti del nucleo familiare nei 18 mesi precedenti, cioè:
  - perdita o riduzione di un lavoro a tempo indeterminato,
  - fine di un contratto a termine (successivo ad altri rapporti di lavoro per almeno 120 giorni in 12 mesi),
  - cessazione di lavoro autonomo (svolto per almeno 12 mesi).

La legge di conversione del Decreto crescita aggiunge una terza condizione ovvero la "*perdita di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari esenti IRPEF*".

Aggiunge inoltre che **basta uno di questi 3 requisiti** per richiedere l'ISEE corrente, non è necessaria la loro coesistenza.

La variazione dovrà essersi verificata dopo il 1 gennaio dell'anno a cui si riferisce il reddito con cui si è calcolato l'ISEE ordinario.

Un altro elemento a favore dei cittadini, è che nel calcolo dell'**ISEE ordinario** dal 2020, si potranno utilizzare i valori di reddito e patrimonio **del secondo anno precedente o anche dell'anno precedente** se più conveniente.

Per entrare in vigore le modifiche dovranno essere recepite in un **nuovo modello di DSU**, emanato con **decreto ministeriale** sentiti INPS, Agenzia Entrate e Garante per la privacy. Le novità **saranno operative dopo 15 gg.** dalla pubblicazione del nuovo modello.



### GESTIONE SEPARATA: COMUNICAZIONI DI DEBITO

Con il messaggio n.2528 del 4 luglio 2019, l'Inps comunica di aver ultimato le operazioni di elaborazione e invio delle **situazioni debitorie delle aziende committenti, sia pubbliche che private**, relative ai compensi ai soggetti iscritti alla Gestione separata per il **periodo di competenza 2018 o anni precedenti**, non prescritti. Nelle comunicazioni disponibili nel Cassetto Previdenziale i Committenti gestione separata troveranno:

- **prospetti relativi alla situazione debitoria** (contributi e sanzioni) e
- **le istruzioni di pagamento** (utili per la compilazione della delega di pagamento F24).

In particolare la situazione debitoria comprende:

- l'omesso pagamento del contributo dovuto, sia totale che parziale, relativo ad ogni singolo periodo mensile;
- le sanzioni civili sono calcolate sul contributo omesso e/o sul ritardato versamento.

Le comunicazioni saranno anche inviate in formato PDF allegata al messaggio inviato all'indirizzo PEC conosciuto dall'Istituto, mentre all'intermediario (delegato) è inviata una comunicazione nella quale sono indicati i Codici Fiscali delle aziende interessate dalla comunicazione stessa.

Va sottolineato che tali comunicazioni **hanno valore di atto interruttivo della prescrizione**.

In caso di denunce errate le aziende committenti e/o i loro intermediari (delegati) devono – con urgenza – inviare i flussi di correzione al fine di evitare errate emissioni di Avvisi di Addebito.



## *Scadenziario di AGOSTO*

**N.B.** Per effetto della “Proroga di Ferragosto” gli **adempimenti fiscali ed i versamenti** che **scadono nel periodo 1 agosto – 20 agosto 2019**, possono essere effettuati **entro il 20 agosto 2019** senza alcuna maggiorazione.

### **20 agosto**

**Fatturazione differita:** termine ultimo per l’emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di luglio.

**Iva Liquidazione mensile:** scade oggi il versamento dell’Iva relativa al mese di luglio per i contribuenti con contabilità Iva mensile.

**Iva Liquidazione Trimestrale:** scade oggi il versamento dell’Iva relativo al 2° trimestre 2019 per i contribuenti in contabilità Iva trimestrale (maggiorato dell’1%).

**Pagamento dell’Accisa:** versamento dell’accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di luglio.

**Contributi Inps gestione separata:** termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad giugno a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

**Condomini in qualità di sostituti d’imposta:** versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500.

**Irpef sostituti d'imposta:** versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di luglio sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

**Contributi Inps pescatori autonomi:** scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

**Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni:** termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente e presentazione della relativa denuncia delle retribuzioni corrisposte (modello DM 10/2).

**Contributi Inps per Artigiani e Commercianti:** scade oggi il versamento della 2° rata trimestrale relativa all'anno 2019 dei contributi Inps dovuti sul minimale.

**Affitti brevi:** versamento delle ritenute (21%) operate a luglio sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.

**Autoliquidazione INAIL rateizzazione:** scade il termine di versamento della 3° rata del premio INAIL relativo al saldo 2018 ed acconto 2019, risultante da autoliquidazione.

**Versamenti IVA:** versamento 2° rata del saldo IVA relativo al 2018 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2019 - 30/06/2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%.

**Contribuenti titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2019 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2019 e dichiarazione IRAP 2019):** che hanno scelto il pagamento rateale:

- hanno effettuato il primo versamento entro il 1/7/2019 (la 2° rata l'hanno versata il 16/7/2018), devono versare la 3° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 0,50%;

-se effettuano il primo versamento entro il 31/7/2019, debbono versare anche la 2° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) maggiorando preventivamente l'intero importo (della 1° e 2° rata) dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%.

**Soggetti Ires che esercitano attività economiche per le quali non sono stati approvati gli ISA, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello REDDITI SC 2019, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio:** e che hanno scelto il pagamento rateale:

- hanno effettuato il primo versamento entro il 1/7/2019 (la 2° rata l'hanno versata il 16/7/2018), devono versare la 3° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 0,50%;

-se effettuano il primo versamento entro il 31/7/2019, debbono versare anche la 2° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) maggiorando preventivamente l'intero importo (della 1° e 2° rata) dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi dello 0,18%.

## 26 agosto

**Elenchi Intrastat (contribuenti mensili):** presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio (soggetti mensili). Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 25/9/2017, ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi). Tuttavia per i soggetti che non sono obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

**Datori di lavoro agricoli:** versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

**Enpaia Denuncia mensile:** termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01).

## 30 agosto

**Contratti di locazione:** versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/8/2019 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

**DM10/2 telematico:** termine di presentazione in via telematica all'Inps del modello DM10/2, relativo alle retribuzioni dei dipendenti del mese precedente

**Inps dipendenti:** invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di luglio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.